

AMMINISTRAZIONE CENTRALE
AREA EDILIZIA E SICUREZZA- AES
UFFICIO AMBIENTE E SICUREZZA

1222·2022
800
ANNI



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Riviera Tito Livio, 1
35123 Padova
amministrazione.centrale@pec.unipd.it
C.F. 80006480281
P.IVA 00742430283
www.unipd.it

Alla cortese attenzione di

Direttrici e Direttori di Dipartimento
Direttrici e Direttori dei Centri
Direttrici e Direttori dei Poli
Presidenti delle Scuole di Ateneo
Dirigenti
Direttrici e Direttori di Ufficio
Segretarie e Segretari di Dipartimento
Responsabili della gestione tecnica dei
Dipartimenti
Responsabili tecnico-gestionali dei Poli
Direttrici e Direttori tecnici delle
Biblioteche e dei Centri

LORO SEDI

Padova, 22/03/2022

Prot. n. 50032

Anno 2021 Tit. IX Cl. 3 Fasc. 18 All. n. --

OGGETTO: Aggiornamento del modello di “Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali” - DUVRI

Gentilissime e Gentilissimi,

si comunica che il modello del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali” (di seguito DUVRI) è stato aggiornato ed è disponibile online all’indirizzo www.unipd.it/sicurezza-appalti, da dove può essere scaricato. Questa versione sostituisce la precedente, che non dovrà più essere utilizzata.

Le Strutture, in occasione dell’affidamento di appalti di lavori, servizi o forniture, dovranno utilizzare tale modello al fine di rispondere agli obblighi imposti dall’Art. 26 del D.lgs. 81/2008 “Testo Unico

Dirigente: dott. Giuseppe Olivi tel. 0498271570
Direttrice Ufficio: dott.ssa Barbara Melloni tel. 049 827 3090 e-mail barbara.melloni@unipd.it
Riferimento da contattare: tel. 049 827 3090 e-mail sicurezza@unipd.it

della Sicurezza¹ per promuovere la cooperazione ed il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Il modello fornisce informazioni sulle principali tipologie di rischio, permette di valutare i rischi interferenziali, consente di definire le misure di prevenzione e protezione e le procedure di sicurezza correlate agli interventi oggetto dell'appalto.

Il documento dovrà essere formalizzato in sede di stipula del contratto di appalto, al quale deve essere allegato, ed eventualmente venire aggiornato in funzione dell'evoluzione dell'appalto stesso.

L'Ufficio Ambiente e Sicurezza – Settore Salute e Sicurezza resta disponibile per dare supporto alla redazione del documento, con l'obiettivo di fornire indicazioni pratiche sulla compilazione e per l'analisi di situazioni specifiche non rientranti nelle casistiche esprimibili attraverso il modello proposto.

Al fine di poter rispondere al meglio, si chiede di inviare la richiesta di assistenza all'indirizzo sicurezza@unipd.it con un anticipo di almeno 10 giorni rispetto alla stipula del contratto e all'inizio delle attività.

¹ Articolo 26 D.Lgs 81/2008 e s.m.i. - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:


a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;


b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera (...)

Inoltre, al fine di facilitare la compilazione di tale documento, nei prossimi mesi sarà organizzato uno specifico corso di formazione in collaborazione con l'Ufficio Sviluppo Organizzativo – Settore Formazione. A tal fine, l'Ufficio Sviluppo Organizzativo – Settore Formazione trasmetterà ai destinatari della presente le indicazioni per segnalare i nominativi del personale incaricato della redazione del DUVRI da inserire nel corso.

Cordiali saluti,


La delegata in materia di
Salute e Sicurezza dei Lavoratori
e in materia di Radioprotezione
Prof.ssa Daniela Boso


La Direttrice dell'Ufficio
Ambiente e Sicurezza e RSPP
Dott.ssa Barbara Melloni